



Siam & Logica s.r.l. - Via Cremona, 28 (MN) - Italy
 Telefono 0376 262133 r.a. - Fax 0376 262418
 e-mail: info@siamelogica.it - www.siamelogica.it
 P.IVA, C.Fisc e Reg.Imp. di Mantova 02283700207
 REA: MN 239567 Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 4 di

SPAZIO AZIENDE – aprile 2011

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Trasferimento di immobile di interesse storico e imposta di registro</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 15.2.2011, n. 3771</p>	<p>In caso di trasferimento di un immobile di interesse storico – artistico l'imposta di registro è determinata sul valore venale dello stesso.</p> <p>Infatti, la tassazione sulla base della rendita catastale, prevista ai fini delle imposte dirette, non opera nell'ambito dell'imposta di registro.</p>
<p>Scheda carburante</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 18.2.2011, n. 3947</p>	<p>I costi relativi al carburante per autotrazione sono deducibili dal reddito d'impresa soltanto qualora la "scheda carburante" contenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tutti i dati identificativi dell'automezzo; – il numero di Km percorsi a fine mese rilevabili dal contachilometri.
<p>Redditometro e "giustificazioni" del contribuente</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 25.2.2011, n. 4646</p>	<p>Il contribuente può giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello presunto dal redditometro mediante la dimostrazione di flussi finanziari derivanti da entrate reddituali (nel caso di specie, royalties) e patrimoniali (nel caso di specie, derivanti dalla cessione di un immobile).</p>
<p>Indagini bancarie sul c/c della convivente dell'imprenditore</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 28.2.2011, n. 4775</p>	<p>I movimenti sul c/c bancario della convivente dell'imprenditore sono allo stesso imputabili se tale soggetto è dotato della delega al compimento delle operazioni. Tale presunzione legale è suscettibile di prova contraria da parte del contribuente.</p>
<p>Studi di settore e prezzi ridotti per "saldi"</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 28.2.2011, n. 4792</p>	<p>È illegittimo l'accertamento effettuato nei confronti di un negozio di abbigliamento basato sugli studi di settore qualora l'Amministrazione finanziaria abbia assunto, quale riferimento ai fini della determinazione dei ricavi presunti, il prezzo intero ("di cartellino") anziché quello più ridotto in quanto scontato. Nei confronti di tali soggetti peraltro <i>"l'attività ... si sostanzia maggiormente nei periodi dei saldi e delle vendite promozionali con forti ribassi che abbattano notevolmente il ricarico applicato"</i>.</p>
<p>Immobili di interesse storico oggetto di ristrutturazione</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 9.3.2011, n. 5518</p>	<p>L'ICI dovuta per un immobile di interesse storico – artistico va determinata tenendo conto della rendita catastale individuata sulla base della minore delle tariffe d'estimo tra quelle previste per la zona censuaria in cui è ubicato l'immobile, ancorché lo stesso sia stato oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia / ristrutturazione urbanistica ex art. 31, comma 1, lett. c), d), e), Legge n. 457/78.</p>

COMMENTI

LA NUOVA MEDIAZIONE PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Al fine di consentire la risoluzione di determinate controversie in tempi più brevi e con oneri meno gravosi e decongestionare la giustizia “ordinaria”, è stata introdotta la nuova **mediazione per la conciliazione delle controversie** che:

- **trova applicazione** con riferimento alle **controversie in materia civile e commerciale, nazionali e transfrontaliere**, soltanto se relative a **diritti disponibili**;
- può essere avviata, **sia prima che durante il processo** “ordinario”, dalle parti interessate, **su base volontaria** ovvero **per obbligo**.

In particolare è previsto che **chiunque può accedere volontariamente** alla mediazione.

È invece **obbligatorio ricorrere alla mediazione prima di accedere alle vie giudiziali “ordinarie”** nei casi di controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento danni a seguito di circolazione di veicoli e natanti, di responsabilità medica e di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità. In tali casi, **la mediazione è “condizione di procedibilità della domanda giudiziale”**.

Anche il **giudice “ordinario” può invitare le parti** a procedere alla mediazione, anche in sede di giudizio in appello, prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni o prima della discussione della causa.

L’**avvocato**, prima dell’instaurazione del giudizio “ordinario”, ha il **dovere di informare il proprio cliente circa la possibilità di avvalersi dell’istituto della conciliazione** presentando **apposita domanda** ad uno degli **organismi di conciliazione abilitati** (per i quali il Ministero di Giustizia gestisce e rende disponibile un **apposito elenco**) che, per lo svolgimento della mediazione, si avvalgono dei **mediatori** (anch’essi iscritti nel citato elenco).

Il Legislatore non ha fissato un preciso iter da seguire. Spetta quindi a ciascun organismo definire le proprie modalità operative. Tuttavia, è comunque possibile tracciare un percorso comune e generale della procedura di mediazione come di seguito schematizzato:

una delle parti coinvolte nella controversia	presenta – per obbligo o per scelta – la domanda di mediazione ad un organismo di mediazione abilitato , scelto liberamente tra quelli dell’elenco;
l’organismo di mediazione abilitato	▪ nomina uno o più mediatori , a seconda della mediazione richiesta; ▪ fissa un 1° incontro tra le parti entro 15 giorni dalla domanda di mediazione;
il mediatore, nel periodo massimo di 4 mesi	▪ aiuta le parti a trovare un accordo (c.d. “mediazione facilitata”); ▪ se le parti non si accordano, formula una proposta di conciliazione (c.d. “mediazione aggiudicativa”). In ogni caso il giudizio/parere del mediatore non è vincolante , resta sempre in capo alle parti il “potere decisionale” circa l’esito della mediazione.

Se le parti:

- **trovano l’accordo** oppure **accettano la proposta di conciliazione** del mediatore, la mediazione ha **SUCCESSO** e la controversia è **CHIUSA**;
- **NON trovano l’accordo** e **NON accettano** la proposta di conciliazione del mediatore, la mediazione **NON ha SUCCESSO** e le stesse possono rivolgersi alla giustizia “ordinaria”.

Per quanto riguarda i costi, il Legislatore ha fissato le **indennità minime e massime** per gli **enti pubblici** (da un minimo di € 65 ad un massimo di € 9.200 per ciascuna parte). Gli enti privati sono tenuti a fissare singolarmente le proprie tariffe, previa accettazione delle stesse in sede di iscrizione al citato elenco. In ogni caso, comunque, è previsto che:

- le parti sono tenute a versare un **importo forfetario iniziale di € 40** per le spese di avvio della mediazione;
- le **spese di mediazione** (in base alle tariffe dell’ente scelto) **vanno corrisposte all’organismo di mediazione** (e non al mediatore) nella misura minima del **50% prima del 1° incontro** tra le parti;
- le tariffe fissate possono subire un **aumento (fino ad 1/5)** in caso di particolare complessità della lite, di successo della mediazione e di formulazione della proposta di conciliazione da parte del mediatore.

DECORRENZA

Le disposizioni in esame sono entrate in vigore, **in generale, dal 20.3.2010** mentre il **ricorso obbligatorio** alla mediazione nei casi sopra citati decorre **dal 20.3.2011**. Fanno eccezione le controversie in materia di **condominio** e di **risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti** per le quali l’obbligo di ricorrere alla mediazione **decorre dal 20.3.2012**.

AGEVOLAZIONI FISCALI

A favore dei soggetti che utilizzano la “nuova mediazione”, rivolgendosi ad uno degli **organismi di mediazione autorizzati**, sono previste **3 agevolazioni fiscali**:

- ◆ **esenzione per tutti gli atti e documenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto**;
- ◆ **esenzione dall'imposta di registro** per il verbale di accordo, **se di valore non superiore a € 50.000**. In caso di superamento, l'imposta di registro è dovuta soltanto sull'eccedenza;
- ◆ riconoscimento di un **credito d'imposta pari all'indennità** corrisposta all'organismo di mediazione, nel limite **massimo di € 500**, se la **mediazione va a buon fine**; detto importo è **ridotto alla metà** se con la mediazione **non si giunge alla soluzione** della controversia.

Per poter beneficiare del credito è **necessario** attendere l'**apposita comunicazione del Ministero di Giustizia** che attesta l'**effettivo ammontare del credito spettante**, tenuto conto, oltre che della spesa sostenuta, dei fondi stanziati.

Tale credito può essere utilizzato **in compensazione nel mod. F24** ovvero **in diminuzione delle imposte sui redditi**.

POSSIBILI PENALIZZAZIONI

Al fine di “disincentivare” la mancata soluzione delle controversie con la mediazione, se la **definizione del contenzioso da parte del giudice “ordinario” dovesse corrispondere alla proposta conciliativa del mediatore non accettata** è prevista a carico della **parte vincitrice che ha rifiutato** la proposta del mediatore:

- l'**esclusione dalla ripetizione delle spese** sostenute;
- la **condanna al rimborso delle spese** sostenute dalla parte soccombente;
- la **condanna al pagamento di una sanzione processuale pari al contributo unificato dovuto**.

SCADENZARIO Mese di APRILE

Venerdì 15 aprile

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di marzo da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
---	--

Lunedì 18 aprile

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell'imposta dovuta.
IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di marzo.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI	Versamento delle ritenute operate (12,50%) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per partecipazioni non qualificate e deliberati dall'1.7.98 (codice tributo 1035).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a marzo relative a: <ul style="list-style-type: none">• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Mercoledì 20 aprile

VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuate nel primo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati. A tal fine va utilizzato il tracciato telematico previsto dal Provvedimento 29.3.2010.
---	--

Martedì 26 aprile

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) e al primo trimestre (soggetti trimestrali).
--	--

Lunedì 2 maggio

IVA CREDITO TRIMESTRALE	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, della richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI E TRIMESTRALI	Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, relative a marzo (soggetti mensili) e al primo trimestre (soggetti trimestrali).
MOD. 730/2011	Consegna della dichiarazione mod. 730 e della busta contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8% e del 5% al datore di lavoro o ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale e che deve rilasciare l'apposita ricevuta mod. 730-2.
COMUNICAZIONE COMPENSI STRUTTURE SANITARIE PRIVATE	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, del mod. SSP per la comunicazione dell'ammontare dei compensi riscossi nel periodo 1.1 – 31.12.2010 da parte delle strutture sanitarie private per l'attività medica esercitata da ciascun professionista nella struttura stessa.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
INPS AGRICOLTURA	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.